LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1882

oggigiorno; e non cambierà che il modo della riscossione. E questo cambiamento tornerà indirettamente utile alla finanza, imperocchè in finanza, secondo l'antico e celebre detto, non sempre due e due fanno quattro.

Allorchè vi sono tributi, i quali si frazionano e si riscuotono in diversi momenti, e sotto diverse forme, ed una parte dei quali non è versata nelle casse dell'erario, ma distribuita per rimunerazione a pubblici funzionari; allorchè l'entrata presunta e la riscossa non figurano nei bilanci preventivo e consuntivo dello Stato; cessa o scema grandemente l'efficacia dell'azione amministrativa, del controllo finanziario, del sindacato parlamentare, e si fanno rivivere i tempi della finanza rudimentale, nella quale non era nè unità di bilancio, nè unità di amministrazione.

Ond'è che io credo che il primo e più importante vantaggio finanziario e morale che noi conseguiremo coll'adozione del presente disegno di legge, sarà quello di raccogliere il provento di questi tributi sparpagliati qua e là, nelle casse dello Stato, d'inscriverli nel bilancio, e di rivolgere alla riscossione di essi l'azione responsabile ed efficace di una ben disciplinata amministrazione finanziaria.

L'onorevole Branca teme che la tassa troppo elevata dei giudizi pretoriali non ne scemi il numero. Io ho già detto che coll'attuale disegno di legge le tasse non si accrescono e non si diminuiscono, di modo che l'effetto da lui temuto non può verificarsi, mancando la causa che egli presuppone.

In ogni caso non crede l'onorevole Branca che l'azione vigile dell'amministrazione finanziaria e la attività de'suoi ispettori possano procurare in quanto a questi tributi una riscossione più pronta e più certa di quella che oggi si verifica? Non crede che gli effetti di una migliore amministrazione possano compensare qualunque perdita eventuale ed ipotetica da qualunque causa derivi?

Aumento di tassa non c'è, quindi il temuto effetto non può prodursi. Ma se per avventura riescisse più grave il pagare tutto ad un tratto le tasse giudiziarie, come avverrà per effetto del presente disegno di legge, se quest'innovazione potesse importare la conseguenza d'una diminuzione del numero dei giudizi pretoriali, si può ben ritenere che l'azione più vigile e normale dell'amministrazione direttiva ed ispezionatrice porterà un vantaggio di gran lunga maggiore.

L'onorevole Branca può essere ben tranquillo nella sua coscienza. Questo disegno di legge è stato studiato accuratamente non sotto un punto di vista fiscale, perchè non abbiamo avuto il proposito di aumentare le gravezze dei contribuenti, ma bensì

pei suoi effetti finanziari di fronte allo stato attuale; ed io ho la convinzione che detrimento non riceveranno le finanze dello Stato dalla nostra proposta, che è inspirata da principii di giustizia, di moralità e di convenienza amministrativa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Picardi.

PICARDI. Vorrei richiamare l'attenzione della Camera, per un momento, sull'ultimo comma dell'articolo 3 in cui è detto che « per gli atti fatti dagli uscieri fuori della materia di giurisdizione onoraria o contenziosa e di esecuzione si deve usare la carta prescritta per le preture. »

Se egli è vero che questa legge che è sottoposta all'esame della Camera non mira ad altro scopo che a distribuire in forma diversa, più semplice e più facile, le tasse che si pagano per l'espletamento dei giudizi e per il sostegno dei servizi di cancelleria, a me sembra che la legge, affinchè riesca conseguente ai principii ai quali s'informa, non possa e non debba colpire altri che i litiganti. Se noi facciamo pagare le tasse dei giudizi a quelli che non litigano, torna evidente che le disposizioni della legge non rispondono al suo spirito.

Ora, se l'ultimo comma dell'articolo 3 potesse essere applicato, come sembra dal suo tenore, ad atti che atti giudiziari non sono, noi verremmo a far pagare le spese delle cancellerie a quelli che liti non hanno; di più verremmo ad imporre apertamente una novella tassa, senza che possa legittimamente giustificarsi. Noi abbiamo una congerie di atti, che atti giudiziari non possono definirsi: e pure questi atti debbono notificarsi perchè la legge lo impone. Citerò, a cagion d'esempio, la notificazione della cessione, la denunzia della finita locazione, le offerte reali che attualmente si fanno con carta da 1 lira, mentre con la nuova tassa, per la sola carta dell'originale, si spenderebbero 2 lire, alla quale somma aggiunti i decimi di guerra, e un foglio per la copia, se uno solo sia l'intimato, avremo per sola carta bollata la spesa di lire 4 80. Ora, se noi applicassimo anche ad atti non giudiziari le novelle tasse, noi verremmo a far pagare le spese pel sostentamento delle cancellerie a quelli che liti non hanno, nè vogliono fare.

Per la sola carta occorrente a denunziare la finita locazione, occorrerebbero 5 lire. Di modo che, in fine non basterebbero 10 lire per denunziare la cessazione di una locazione che non vi dà che 130 o 150 lire all'anno di reddito. Quindi è necessaria una dichiarazione, la quale mostri come, al pari del protesto cambiario e di altri atti, di cui è cenno all'articolo 5, non siano colpiti da questa legge tutti gli atti estragiudiziali, per essere la disposizione